

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO DIRIGENZA

OGGETTO: Ricezione e annullamento marche c.u. e anticipazioni forfettarie non versate o da integrare.

Torino, 10 aprile2017

Al Responsabile Ufficio PCT

Al Responsabile Cancelleria Centrale Civile Al Responsabile Ufficio recupero Crediti Civile

Ai Responsabili Cancellerie Civili

E p.c. Al Responsabile URP

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto disposto con gli ordini di servizio n. 126 del 21/11/2016 e n. 7 del 9/1/2017.

Con il primo, fra l'altro, si disponeva:

"... a far data da lunedì 28/11/2016, la Cancelleria Centrale Civile, l'Ufficio PCT per i depositi telematici e tutte le altre Cancellerie Civili, dovranno provvedere ad annullare come sopra (cioè inserendo in SICID/SIECIC, nell'apposita maschera, il codice identificativo) le marche, sia quelle originali che quelle scansionate, del c.u. e delle anticipazioni forfettarie, relative ai nuovi depositi rispettivamente ricevuti."

Con il secondo:

"... La regolarizzazione fiscale da parte degli Avvocati dopo l'iscrizione a ruolo potrà essere effettuata o mediante invio telematico delle marche o del mod. F23 sul fascicolo iscritto, o mediante deposito delle stesse presso l'Ufficio Recupero Crediti Civile."

Pertanto:

- le marche possono essere consegnate manualmente solamente presso l'Ufficio Recupero Crediti Civile;
- in caso di (errata) ricezione di marche in Cancelleria di Sezione (per es. RG 1915/17 della VII e 1984/17 dell'VIII), occorre annullare le marche inserendo in SICID/SIECIC, nell'apposita maschera, il codice identificativo.

Si allega copia degli ordini di servizio n. 126 del 21/11/2016 e n. 7 del 9/1/2017.

